

(N. 1061)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1955

Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, sull'istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni.

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, si è dimostrato, nel ventennio di applicazione, strumento quanto mai agevole nelle mani di intelligenti esecutori, prestandosi le disposizioni all'applicazione dei moderni indirizzi sul problema minorile. Il che ha consentito al nostro Paese di essere in linea con i più progrediti ordinamenti stranieri. Non sempre però la lettera della legge, per quanto intesa con larga accezione, si presta all'introduzione nel sistema rieducativo di istituti ormai universalmente accettati, espressione finale di lunga e seria sperimentazione.

Le ricerche sociologiche hanno posto sempre maggiormente in evidenza la necessità che il trattamento rieducativo sia individualizzato al massimo, sfuggendo in gran parte la personalità dei singoli minori ad una rigida classificazione scientifica. Occorre, pertanto, non solo dare un assetto legislativo a situazioni che si sono formate per necessità pratiche, ma anche predisporre le basi per un ulteriore progresso nell'opera di prevenzione della delinquenza giovanile.

Una recente proposta di legge di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri, annunciata il 14 giugno 1954 (Atto parlamentare n. 953), appare indubbiamente ispirata ad

una esatta valutazione di tali urgenti esigenze. La proposta fu resa nota quando già le presenti modifiche si trovavano all'esame del Ministero del tesoro; essa fu oggetto di attenta considerazione in sede ministeriale e, mentre se ne riscontrò l'esatta impostazione e la piena rispondenza ai principi informativi dello schema ministeriale, parve tuttavia alquanto carente sotto il profilo tecnico-sistematico, cosa che consigliò di presentare ugualmente il disegno governativo.

Scopo principale delle modifiche che si intendono apportare alla legislazione vigente col presente schema di disegno di legge è quello di dar modo all'Autorità giudiziaria di scegliere, di volta in volta, le misure più rispondenti alla personalità del minore da rieducare, sull'esempio delle moderne legislazioni minori, quali, principalmente, la belga, l'inglese, la francese, nonché varie nordamericane e talune svizzere.

Secondo la legge vigente la misura normale, tipica, da applicare al minore da rieducare è il ricovero in una casa di rieducazione.

È ben vero che il citato decreto del 1934 consente che il tribunale, prima di disporre l'assegnazione di un minore alla casa di rieducazione, lo affidi ad una persona o ad un istituto disposti a curarne l'educazione; ma tale affidamento è concepito come semplice mezzo di esperimento.

Ora è riconosciuto che non in ogni caso la misura di ricovero in casa di rieducazione è la più sicuramente rieducativa. Inoltre manca attualmente una sufficiente specificazione delle altre misure diverse dal ricovero, nè è prevista la possibilità di trasformazione in corso di esecuzione della più grave misura applicata. La legge è rimasta pressochè inoperante anche per la mancanza di idonea struttura amministrativa: nella quasi totalità dei casi, qualunque sia la causa o la specie del traviamiento, il magistrato non dispone di altra possibilità che quella di ordinare il ricovero in casa di rieducazione. Inconveniente, questo, che da tempo ha richiamato l'attenzione degli esperti, preoccupati di evitare il ricovero nei casi in cui esso appare misura inadatta o comunque sproporzionata ai bisogni del minore, anzi talvolta notevolmente nociva allo sviluppo della sua personalità. La casa di rieducazione perciò

deve essere considerata solo una delle misure che sia pronta a soccorrere quando il caso specifico la indichi come indispensabile.

Fra tutte le innovazioni recate dal presente schema occupa il posto centrale quella relativa all'articolo 25 del menzionato decreto del 1934, che distingue le misure rieducative in due categorie. La prima comprende tutte le forme di assistenza le quali non si discostano dallo schema familiare o dai provvedimenti educativi che un genitore può anche liberamente adottare nei confronti di un figlio. Elemento caratteristico comune a tutte queste forme di assistenza o di libertà assistita è l'intervento, oltre che dell'Autorità giudiziaria, anche di uno speciale organo ausiliario del giudice, il servizio sociale per minorenni, che controlla il comportamento del minore in libertà ed in semi-libertà, e aiuta il minore a risolvere i propri problemi in ordine ad una normale vita sociale, recando poi periodiche notizie al tribunale sul comportamento del minore medesimo.

Invero la prima preoccupazione di ogni opera educativa deve essere quella di lasciare, se possibile, il minore inadattato nel suo ambiente naturale, curando ad un tempo il riadattamento suo e quello della famiglia. Ove poi non sia possibile o conveniente lasciare il minore nella sua famiglia d'origine, questa può essere vantaggiosamente sostituita da altro gruppo familiare appositamente scelto, od anche da un ambiente appositamente creato, che attui un regime analogo a quello familiare.

Tale indirizzo, che ha sconvolto gli antiquati sistemi correttivi, ha già trovato da noi attuazione pratica, su base sperimentale, ed ha sortito buon esito. Ora occorre dare avvio, con certezza di formule legislative, a misure in regime di libertà o di semilibertà (è da notare che il potenziamento dell'opera di assistenza sociale ai minori si risolve nella correlativa assistenza alle famiglie).

A risultati più rispondenti alle attuali esigenze rieducative tendono i collocamenti quasi familiari dei giovani travati nei focolari di semi-libertà (misure, queste, che, oltre tutto, rappresentano un vantaggio per l'Esercizio, dato il loro ben minore costo di esercizio nei confronti degli internamenti in casa di rieducazione).

La seconda categoria di misure comprende i mezzi tipicamente riservati ai minori anormali della condotta e del carattere: la misura tradizionale del ricovero in casa di rieducazione e quella del ricovero in istituto medico-psico-pedagogico, quale oggi viene chiamato un istituto, nel quale i disturbi del carattere vengono curati con speciali trattamenti, differenziati dai mezzi pedagogici di tipo comune o correzionale.

Tutte le altre modifiche contenute nello schema sono in funzione di quella di cui si è fin qui trattato, apportata all'articolo 25, così come risulta dall'esame analitico che segue.

L'articolo 1 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, risulta profondamente modificato nella stesura del disegno di legge. A distanza di venti anni dalla istituzione dei centri di rieducazione per minorenni la originaria previsione appare ormai superata dalle moderne esigenze rieducative.

È scomparso il riferimento alle sezioni di corte d'appello, particolarmente in vista del fatto che esse sono attualmente ovunque scomparse, con la sola eccezione di Reggio Calabria, dove è rimasta una sezione in via transitoria.

Non è parso oltre opportuno concepire un centro di rieducazione compreso in un unico edificio, articolato nei vari istituti che lo compongono; infatti i distretti si estendono spesso su un territorio di considerevole vastità la quale impone la dislocazione delle varie istituzioni rieducative in luoghi diversi, secondo le esigenze che la pratica indichi.

Si nota che una tale dislocazione degli istituti si è già avuto sotto l'imperio dell'attuale legge, nonostante la precisa lettera dell'articolo 1, per ragioni di imprescindibile convenienza, se non addirittura, in alcuni casi, di vera necessità.

È apparsa pertanto urgente la rimozione di tale vincolo, al fine di poter riguardare tutto il complesso delle istituzioni rieducative preordinate dal Ministero di grazia e giustizia, ovunque situate nell'ambito del distretto, come facenti parte del centro di rieducazione. Ciò comporterà maggiore organicità e, ad un tempo, la più considerevole semplificazione amministrativa.

Tale complesso non deve, poi, a differenza di quanto previsto dalla legge in vigore, essere necessariamente costituito da un numero pre-

stabilito di istituti, previamente determinati pure nella specie.

Infatti, mentre le esigenze della rieducazione impongono la previsione di una più vasta gamma di istituzioni che consenta, di volta in volta, l'adozione di un trattamento che sia sempre adeguato ai bisogni concreti di ciascun minore, è bene che, in considerazione della diversa estensione dei distretti e di altre contingenze, si possa avere in alcuni centri la duplicazione di alcune istituzioni, anche con riguardo alla diversità di sesso dei rieducandi, mentre contemporaneamente alcuni dei tipi di istituti previsti potrebbero mancare in altri centri, perchè non è sempre necessaria e conveniente la loro esistenza in ogni distretto.

Le sole istituzioni, di cui più diffusamente si dirà dopo, e che devono di necessità funzionare in ogni centro, sono:

a) l'istituto di osservazione, per la diretta collaborazione che i suoi tecnici prestano al tribunale attraverso le indagini scientifiche sulla personalità, che mentre nel processo penale offrono indispensabili elementi per una retta dosimetria penale, sono parimenti essenziali per l'adozione di convenienti provvedimenti in sede amministrativa e civile, scientificamente adeguati alle esigenze della personalità del minore;

b) l'ufficio di servizio sociale, le risultanze delle cui inchieste ambientali integrano i dati forniti dall'istituto di osservazione.

L'accresciuto numero delle istituzioni potrebbe far pensare ad un più rilevante impegno di spesa da parte dell'Erario, mentre invece le modifiche che si propongono sono destinate a risolversi, nei propositi dell'Amministrazione, in un vantaggio economico.

Infatti le modifiche proposte determineranno una diminuzione dei provvedimenti di ricovero, che sono nella quasi generalità a carico dell'Erario.

Ciò perchè, ad esempio, la frequenza obbligatoria di scuole e laboratori speciali consentirà di recuperare, nel loro ambiente, numerosi minori disadattati che attualmente vengono ricoverati solo perchè in esternato non è possibile provvedere anche ad una adeguata preparazione scolastica e professionale.

L'esistenza di tali istituzioni permetterà inoltre di contenere, ove si sia reso necessario,

il periodo di internamento in un più breve limite di tempo. Infatti la dimissione potrà essere disposta anche quando la preparazione scolastica e professionale non sia ancora ultimata, ove possa disporsi che essa continui a mezzo di un trattamento in regime di libertà, caratterizzato dalla frequenza obbligatoria di dette scuole o laboratori.

Tali istituti, mentre potranno essere direttamente gestiti dal Ministero di grazia e giustizia, potranno ben appartenere pure ad enti pubblici o privati (come già previsto nel secondo capoverso dell'articolo 25 del decreto-legge del 1934 e dal secondo capoverso dell'articolo 1 del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 982), chiamati a collaborare mediante convenzioni all'attuazione del compito rieducativo.

(Articolo 1, n. 1). Gli esistenti « istituti di osservazione » continueranno nella loro efficace ed affermata opera a fare l'esame scientifico della personalità al fine indicato dal successivo articolo 8; ma ad essi si affiancheranno gabinetti medico-psico-pedagogici, già entrati nella pratica e funzionanti con ottimi risultati per l'osservazione ambulatoria, così in Italia come in molte altre Nazioni.

Questi, pur essendo preordinati a compiere l'esame scientifico della personalità del minore, non vanno riguardati come una duplicazione degli istituti di osservazione; infatti le due istituzioni non sono fungibili e sono ambedue parimenti necessarie, considerato che mentre in vari casi si impone il ricovero in istituto, sovente l'esame in esso condotto non può portare agli auspicati risultati, allorchè debba necessariamente avvenire in internato, specialmente quando ci si trovi di fronte a soggetti facilmente traumatizzabili da tale misura preventiva e che non potrebbero sopportare senza loro danno e senza falsare i risultati dell'osservazione una limitazione completa della loro libertà. Basterà notare, per convincersi di ciò, che in vari casi risulterà necessario sperimentare un trattamento rieducativo in libertà o in semi-libertà; e non vi è chi non veda l'assurdità di restringere il soggetto in internato per concludere che ad esso è assolutamente controindicato tale genere di vita, e che è premessa necessaria per il suo riadattamento il consentire, ad esempio, che egli rimanga nel suo ambiente.

(Articolo 1, n. 2). Accanto alle case di rieducazione, che accoglieranno una ben limitata categoria di minori, sono previsti istituti medico-psico-pedagogici, indispensabili per l'attuazione di forme differenziate di trattamento per minori mentalmente deficitari od affetti da disturbi del carattere, purchè tali da non fare escludere una prognosi favorevole.

(Articolo 1, n. 3). I focolari di semi-libertà entrano con la previsione di cui al numero 3 ufficialmente a far parte del nostro sistema rieducativo, mentre di fatto essi hanno già reso i più notevoli servizi. Attualmente ne esistono due in Abruzzo organizzati come sezioni distaccate del centro di rieducazione dell'Aquila, ed altri convenzionati.

Si tratta di una piccola comunità di non oltre dieci, quindici ragazzi riuniti sotto la guida di un assistente sociale. In essi i giovani trovano un clima in tutto simile a quello di una normale famiglia, e mentre vivono in comunità legati da reciproci affetti, interessi e comprensione, partecipano alla vita sociale dedicandosi alla preparazione professionale o ad attività lavorative retribuite. La normalizzazione delle loro tendenze e la socializzazione delle loro abitudini sono la sintesi dell'opera vigile e continua dell'assistente sociale e del naturale adattamento della personalità ad uno schema di vita di tipo comune.

I pensionati giovanili, già previsti come « sezioni d'assistenza » dall'articolo 11 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 72 (regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione), accoglieranno in modo precipuo minori nei cui confronti sia stato efficacemente sperimentato un trattamento rieducativo e verrebbero a trovarsi senza appoggio nella vita sociale, per cui stretti dalla necessità potrebbero ripiegare su nuove manifestazioni dissociate. Il pensionato costituirà un punto di riferimento e di appoggio, un *post-curam* che li aiuterà ad inserirsi definitivamente e stabilmente nella normale vita sociale.

(Articolo 1, n. 4). Nei più progrediti ordinamenti stranieri da tempo hanno fatto ingresso istituzioni, quali scuole (con o senza convitto o semi-convitto), laboratori, ricreatori speciali, che si sono dimostrate idonei strumenti di recupero di alcune categorie di giovani dissociati, ai quali viene imposta la loro frequenza per un determinato periodo.

Il personale specializzato addetto a tali istituti opera in maniera tale da aiutare, in occasione dei contatti nella scuola, nel laboratorio, nel ricreatorio, il giovanetto a rimuovere le sue difficoltà ed a risolvere i suoi problemi.

(Articolo 1, n. 5). Nessuna innovazione per quanto riguarda i riformatori giudiziari, destinati ad accogliere minori sottoposti a misura di sicurezza.

(Articolo 1, n. 6). Il fine rieducativo da perseguirsi in occasione dell'espiazione di pene detentive inflitte a minori è particolarmente sottolineato dalla istituzione di prigioni-scuola, che accoglieranno i minori condannati alla pena della reclusione, che saranno sottoposti, come è ormai generale istanza, a trattamento penale profondamente differente da quello per adulti, in considerazione dei particolari problemi della personalità che si evolve.

Il tribunale per i minorenni e la sezione di corte di appello per i minorenni devono funzionare in una sede autonoma, diversa da quella in cui sono situati gli altri uffici giudiziari, come già aveva voluto il legislatore del 1934, od eventualmente, come è auspicabile, nello stesso edificio in cui ha sede l'istituto di osservazione e l'ufficio di servizio sociale per minorenni, in considerazione del fatto che tali istituzioni direttamente collaborano con l'autorità giudiziaria per l'esame della personalità e della situazione familiare ed ambientale in cui ha vissuto il minore.

L'inchiesta ambientale, che fornisce indispensabili elementi di giudizio per l'applicazione di misure rieducative e per lo stesso esame sulla responsabilità penale del minore, è compito tecnico dell'ufficio di servizio sociale, che si aggiunge all'attività che il disegno di legge demanda agli assistenti sociali nel campo degli affidamenti familiari o quasi familiari. Tali uffici, già funzionanti in quasi tutte le Nazioni e dai noi già sperimentati di fatto, fanno ora per la prima volta ingresso nella nostra legislazione. Essi potranno avere sezioni distaccate anche in località diverse dal capoluogo del distretto, per facilitare l'attività capillare degli assistenti sociali su tutto il territorio.

L'articolo 8 subisce una ulteriore modificazione dopo quella apportata dall'articolo 2 del regio decreto-legge 1938, n. 1802. La finalità

degli istituti di osservazione, indicata nel capoverso, rimane immutata, mentre è prevista la loro struttura in padiglioni o sezioni distinte, al fine di non creare una dannosa promiscuità fra varie categorie di minori. È stato stabilito che essi accoglieranno i minori in stato di carcerazione preventiva al fine sia di espletare l'incombenza di cui al capoverso dell'articolo 11 del regio decreto-legge del 1934, sia di evitare fino ad eventuale condanna l'internamento in carcere. Accoglieranno anche ogni altro minore « in attesa di un provvedimento dell'autorità giudiziaria », cioè di un provvedimento sia penale che amministrativo o civile.

La modificazione dell'articolo 22 si è resa necessaria al fine di coordinare la sua lettera con le disposizioni dell'articolo 25, che nell'attuale disegno prevede varie misure e non un solo provvedimento.

L'articolo 25 abbandona la poco felice espressione di « minori travati e bisognevoli di correzione morale » per parlare di « irregolari della condotta e del carattere », adeguandosi così ad una terminologia ormai universalmente corrente. Scompare il pleonasma « per abitudini contratte », che non si attaglia nemmeno più alla nuova formula. Fra le autorità che possono riferire i fatti al tribunale si inserisce il servizio sociale, per la sua indiscutibile qualificazione.

I brevi accenni procedurali della vigente formula sono sviluppati, e coordinati con l'articolo 742-*bis* del codice di procedura civile; è indicata inoltre come obbligatoria l'indagine approfondita sulla personalità del minore, che è al centro dell'accertamento, e che è determinante del giudizio conseguente. Il decreto non è più indicato come insindacabile; pertanto trova ingresso il reclamo delle parti di cui all'articolo 739 capoverso codice di procedura civile e quello del Pubblico ministero di cui al seguente articolo 740. Secondo i concreti bisogni del minore, e non secondo la natura e la gravità dei fatti, le misure che il tribunale può adottare sono formalmente tre, di fronte alla sola misura del ricovero in casa di rieducazione fino ad oggi prevista. La prima consiste nell'affidamento al servizio sociale, di cui si dirà a proposito dell'articolo 27, con l'indefinita gamma di applicazioni di cui esso è suscettibile. Le altre sono il collocamento in casa

di rieducazione e quello in un istituto medico-psico-pedagogico.

Il capoverso contiene altre semplici disposizioni relative a questa procedura in camera di consiglio.

L'ultimo capoverso contiene sostanzialmente disposizioni già dettate dal terzo capoverso dell'articolo 25 vigente, che risultano lievemente modificate per ragioni di coordinamento.

Il secondo capoverso dell'articolo 25 vigente è scomparso in quanto la casa di rieducazione è già indicata ora esaurientemente nell'articolo 1.

Il vigente articolo 26, che non ha più alcuna ragione di esistere, rientrando ormai ogni ipotesi di anormalità del carattere o della condotta nella previsione dell'articolo 25, lascia il posto ad una nuova disposizione in cui viene regolata la libertà assistita, ma viene posposto al vigente articolo 27, che rimane disposizione più generale, riguardando tutte le misure dell'articolo 25.

La riforma, instaurando misure di prevenzione destinate ad agire soprattutto attraverso l'ambiente normale (affidamento familiare), non poteva escludere o ignorare quei minori ai quali ben più tipicamente misure di tal genere si riferiscono: quelli in pericolo di traviamiento a causa di carenze morali, affettive, mentali od igienico-sanitarie da parte dei genitori (articolo 333 del codice civile).

L'accomunare ai fini della misura di cui all'articolo 25, n. 1, gli irregolari con coloro che si trovano in situazione pregiudizievole è tanto più giustificato in quanto, nell'esame dei casi concreti, è spesso impossibile tracciare una netta linea di demarcazione.

Ciò è stato ormai riconosciuto da numerosi ordinamenti anche stranieri.

L'articolo 27 detta disposizioni particolari sulla libertà assistita, che non è misura di semplice sorveglianza, ma misura di riadattamento che si estende a tutti gli aspetti e momenti della vita del minore.

La figura del « componente del tribunale » ricorda quella del giudice di sorveglianza, ma da essa si distacca per taluni aspetti peculiari dovuti alla funzione sociale che gli è demandata e che trovano una corrispondenza nella

stessa denominazione della misura di cui trattasi: « libertà assistita ».

La lettera dell'articolo 27 consente che, fatta la scelta fra le due grandi categorie di misure indicate dall'articolo 25, tutti i dettagli (che non sono solo esecutivi: c'è perfino la scelta fra famiglia propria o no, collegio o focolare, ecc.), siano determinati da un giudice unico: sembra la soluzione più felice della nota questione dell'attribuzione di tale competenza al giudice collegiale o al giudice unico.

Può essere disposto l'allontanamento del minore dalla casa paterna: esso non è misura necessaria per ogni disadattato. È evidente il collegamento coll'articolo 333 del codice civile, che rimane integrato dalla proposta disposizione; infatti per la lettera dell'articolo 333 sembrerebbe quasi che, in certi casi, il provvedimento essenziale sia l'allontanamento, senza tener conto che il nuovo ambiente di vita (fatalmente un tradizionale orfanotrofio) ha una importanza fondamentale sulla formazione e sullo sviluppo della personalità.

Si è ritenuto opportuno che le prescrizioni e le direttive siano impartite alla presenza di un rappresentante del servizio sociale.

Si parla di rappresentante, anziché componente, perchè, secondo le tecniche del servizio sociale, non si tratta di un puro esecutore; oltre che consigliere, egli assume un impegno, per l'ufficio, analogo a quello di un privato o pubblico affidatario. Lo assume, sì, per dovere legale, ma non per subordinazione gerarchica.

Il penultimo comma descrive i compiti consueti di un assistente sociale giudiziario minore.

Il riferire periodicamente non deve essere un atto formale, ma un contatto umano col giudice.

L'articolo 28 riproduce nel primo comma l'articolo 28 vigente, con notevoli semplificazioni. I dettagli già previsti dal vigente non sono completi. Meglio è lasciarli ad istruzioni regolamentari o ministeriali.

I contatti del tribunale a mezzo di un suo componente, mai fino ad oggi potuti realizzare, vengono soppressi. Sarà sufficiente un generale controllo sugli istituti, a mezzo degli organi del pubblico ministero.

Viene invece stabilito l'obbligo dell'ufficio di servizio sociale di curare i rapporti del minore

col suo ambiente di origine, e quello di riferire al tribunale su quanto di sua spettanza; si tratta di una delle funzioni fondamentali in ordine al riadattamento sociale, spesso inteso anche come riadattamento della famiglia.

La pluralità di misure per il riadattamento degli irregolari, oltre all'indefinita gamma di modalità di attuazione della libertà assistita, implica la necessità di consentire modifiche e sostituzioni, sia in relazione all'insuccesso di precedenti misure o modalità, sia in relazione ad un'opera graduale di riadattamento.

Quest'ultimo verrà attuato anche a mezzo di licenze d'esperimento, quali già previste dal regolamento.

Tali sono le considerazioni che hanno consigliato la formulazione dell'articolo 29.

Per quanto riguarda la cessazione delle misure, nulla è innovato nella sostanza.

Il testo del disegno di legge prevede non solo la dimissione dalla casa di rieducazione, sibbene, avendo riguardo alle varie misure sperimentali, la cessazione di ogni trattamento applicato, che, oltre per il compimento del 21° anno di età, è prescritta anche a causa dell'insormontabile ostacolo frapposto alla rieducazione da anormali condizioni psichiche del soggetto. Tale disposizione, sistemata più organicamente nel testo legislativo, era già dettata

dall'articolo 10 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 721, del regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione insieme a quella della dimissione per il servizio militare di leva.

Così pure la previsione di sezioni di assistenza, di cui all'articolo 11 del detto regolamento viene incorporata nella legge.

Anzichè di sezioni di assistenza, più propriamente si parla di pensionati, le cui finalità sono state chiarite avanti, a proposito dell'articolo 1 che li istituisce.

Nell'articolo 31 non è più parola della dichiarazione di emenda; ciò perchè, quando è ordinata la cessazione di una misura per il raggiunto riadattamento del minore, nessun effetto sfavorevole deve permanere nei confronti dello stesso, il quale va riguardato come pienamente emendato. La dichiarazione di emenda ha la sua ragione d'essere in un sistema correzionale, non in un sistema rieducativo quale diventa il nostro; e ciò è dimostrato pure dalla preoccupazione di evitare che dopo il riadattamento possa comunque venire pregiudizio al minore dal fatto di essere stato sottoposto a misura rieducativa. Da ciò deriva l'omissione da parte dell'Autorità pubblica di ogni indicazione, fra i precedenti personali, relativa a misure rieducative.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Le disposizioni degli articoli 1, 8, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, modificato dal regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 90, sono sostituite dalle seguenti:

« Art. 1. — *Composizione dei centri di rieducazione per minorenni.*

Gli istituti dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia o con esso appositamente convenzionati, destinati in ciascun distretto di corte d'appello alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o per carattere, costituiscono il centro di rieducazione per minorenni.

Gli istituti predetti si distinguono in:

- 1) istituti di osservazione e gabinetti medico-psico-pedagogici;
- 2) case di rieducazione ed istituti medico-psico-pedagogici;
- 3) focolari di semi-libertà e pensionati giovanili;
- 4) scuole, laboratori e ricreatori speciali;
- 5) riformatori giudiziari;
- 6) prigionii-scuola.

Nell'edificio o in uno degli edifici destinati ad istituto di osservazione od in un altro apposito funzionano il tribunale per i minorenni, la sezione di corte d'appello per i minorenni, nonchè l'ufficio di servizio sociale minorile. Sezioni di quest'ultimo ufficio possono essere dislocate nell'ambito territoriale del distretto di corte d'appello ».

« Art. 8. — *Istituti di osservazione.*

Gli istituti di osservazione sono destinati ad accogliere ed ospitare in padiglioni o sezioni opportunamente distinti i minori degli anni 18 abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza, in stato di detenzione preventiva o, comunque, in attesa di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Essi hanno lo scopo precipuo di fare l'esame della personalità del minore e segnalare le misure ed il trattamento rieducativo più idonei per assicurarne il riadattamento sociale ».

« Art. 22. — *Provvedimenti conseguenti alla liberazione dei minori.*

La liberazione del minore dalle carceri, anche se a seguito di libertà provvisoria, dalle case di pena, dagli stabilimenti per misure di sicurezza detentive, deve essere comunicata dal Procuratore della Repubblica al tribunale per i minorenni perchè esamini se sia necessaria una delle misure previste dall'articolo 25 ».

« Art. 25. — *Misure applicabili ai minori irregolati per condotta o per carattere.*

Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, l'Autorità di pubblica sicurezza, i genitori, il tutore, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia possono riferire i fatti al tribunale per i minorenni il quale a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:

- 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
- 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.

Il provvedimento è deliberato in camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela e senza quello di difensori, sentito il pubblico ministero.

Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela quando il patrimonio del minore lo consente ».

« Art. 26. — *Misure applicabili ai minori sottoposti a procedimento penale ed ai minori il cui genitore serba condotta pregiudizievole.*

Le misure prevedute dall'articolo 25 possono essere promosse dal pubblico ministero, se è



in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non può essere o non è assoggettato a detenzione preventiva e se il minore è stato prosciolto per difetto di capacità di intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva.

Quando è stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena, il tribunale deve esaminare se al minore sia necessaria una delle misure previste dall'articolo 25.

La misura di cui all'articolo 25, n. 1, può altresì essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'articolo 333 del Codice civile ».

« Art. 27. — *Disposizioni particolari alla libertà assistita.*

Nel caso in cui il tribunale abbia disposto la misura prevista dal n. 1 dell'articolo 25, all'atto dell'affidamento è redatto verbale nel quale vengono indicate le prescrizioni che il minore dovrà seguire, a seconda dei casi, in ordine alla sua istruzione, alla preparazione professionale, al lavoro, all'utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie, nonché le linee direttive dell'assistenza, alle quali egli deve essere sottoposto.

Nel verbale può essere disposto l'allontanamento del minore dalla casa paterna. In tal caso deve essere indicato il luogo in cui il minore deve vivere e la persona o l'ente che si prende cura del suo mantenimento e della sua educazione.

Le prescrizioni e le direttive di cui ai commi precedenti sono date da un componente del tribunale all'uopo designato dal presidente alla presenza di un rappresentante l'ufficio distrettuale di servizio sociale minorile e delle altre persone interessate all'atto, che il predetto componente ritenga opportuno convocare.

L'ufficio di servizio sociale minorile controlla la condotta del minore e lo aiuta a superare le difficoltà in ordine ad una normale vita sociale anche mettendosi all'uopo in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

L'ufficio predetto riferisce periodicamente per iscritto o a voce al componente del tribu-

nale designato, fornendogli dettagliate notizie sul comportamento del minore, delle persone che si sono prese cura di lui e sull'osservanza da parte di essi delle prescrizioni stabilite, nonché su quant'altro interessi il riadattamento sociale del minore medesimo, proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni o altro dei provvedimenti previsti dall'articolo 29 ».

« Art. 28. — *Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la famiglia e con l'ambiente.*

Il direttore dell'istituto nel quale il minore è ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'articolo 25 invia al tribunale che ha emesso il provvedimento periodici rapporti sull'opera di rieducazione svolta e sui risultati conseguiti.

L'ufficio di servizio sociale cura i rapporti del minore con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del medesimo, e dell'opera svolta e dei risultati ottenuti informa periodicamente per iscritto il tribunale per i minorenni ».

« Art. 29. — *Modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure.*

Il tribunale che ha disposto la misura di cui al n. 1 dell'articolo 25 può in ogni momento modificare le prescrizioni stabilite a norma dell'articolo 27.

È sempre in facoltà del tribunale medesimo trasformare qualsiasi misura disposta in altra, che appaia più idonea ai fini della rieducazione del minore e del suo progressivo reinserimento nella vita sociale.

Per i minori assoggettati ad una delle misure di cui al n. 2 dell'articolo 25 tale reinserimento può essere attuato altresì con licenza di esperimento. Il minore che ne beneficia rimane affidato al servizio sociale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

La cessazione delle misure disposte è ordinata in ogni tempo dal tribunale allorchè il minore appaia interamente riadattato, o quando per le sue condizioni fisiche o psichiche nessuna misura possa considerarsi idonea alla sua rieducazione. La cessazione è in ogni caso ordinata al compimento del ventunesimo anno di età o per servizio militare di leva ».

« Art. 30. — *Pensionati giovanili.* »

I minorenni già rieducati che non possono convenientemente essere assistiti dalla famiglia o da altre persone o istituti di cui all'articolo 23, sono ammessi in appositi pensionati giovanili.

L'organizzazione di tali pensionati deve consentire e favorire il collocamento dei minorenni al lavoro, presso stabilimenti o ditte esistenti nella medesima località o in altra vicinore ».

« Art. 31. — *Informazioni della pubblica sicurezza.* »

Le autorità di pubblica sicurezza, nel fornire notizie a qualsiasi persona, ente od autorità, evitano di indicare fra i precedenti personali, quelli relativi a misure rieducative, qualora esse siano cessate con il provvedimento di cui all'articolo 29, ultimo comma, attestante l'avvenuto riadattamento sociale del minorenni ».